



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dell’Istituto di Istruzione Superiore P. Galluppi, Tropea
(Vibo Valentia)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2023

Interventi in favore dei minori e dei giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI! Il presente disegno di legge propone di rendere operativo su tutto il territorio statale e adeguatamente finanziato l'accordo sottoscritto a Reggio Calabria, in data 1 luglio 2017, dalla Regione Calabria con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere". Prevede interventi e azioni in favore dei minori e dei giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale. Generalmente, prima si scrive una legge e, successivamente, la si attua con regolamenti o altri provvedimenti ad hoc. In questo caso, l'iter è rovesciato: a fronte di tanti protocolli d'intesa stipulati da diverse regioni sul modello di quello siglato a Reggio Calabria, si vuole recepire uno strumento vincente e salutato come indispensabile per promuovere valide alternative esistenziali ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi, traducendolo in legge statale. Solo lo Stato, infatti, può coordinare l'attività posta in essere dalle regioni e far sì che le azioni e gli interventi siano efficaci su tutto il territorio. La finalità è quella di fornire libertà ai giovani e dar loro la possibilità di incominciare una nuova vita all'insegna della legalità e della giustizia, quindi anche la possibilità di offrire loro l'assistenza psicologica di specialisti e un'opportunità di riscatto attraverso un lavoro onesto. La lotta alla criminalità è articolata e complessa ed è compito dello Stato ricreare le condizioni per permettere a tutti i

giovani di scegliere uno stile di vita alternativo al contesto familiare che hanno subito. La proposta vuole offrire un sostegno educativo, formativo, psicologico, ma anche logistico, economico e lavorativo ai minori e alle loro famiglie nei contesti della criminalità organizzata, ovunque presenti. Solo con una rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti che desiderino affrancarsi dalle logiche della 'ndrangheta si possono prevedere e realizzare azioni efficaci (di natura educativa, psicologica, scolastica, economica o lavorativa) ai minori e ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti giudiziari con la finalità di garantire nuove possibilità di vita. Al fine di descrivere la ratio legis della presente proposta si richiama uno stralcio dell'accordo sottoscritto a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 dalla Regione Calabria con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere". In proposito si rammenta che:

- la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 dichiara che il fanciullo a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica;
- la successiva Risoluzione del 29 novembre 1985 - Regole di Pechino in materia di giustizia minorile, afferma che adeguata protezione giuridica deve essere vista come parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese;

- la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 dichiara che l'educazione del bambino deve preparare ad una vita responsabile in una società libera;

- il preminente interesse del minore d'età e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali nazionali ed internazionali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e di sviluppo della persona;

- il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità attraverso la Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, provvede a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari, a tal fine, organizzando e coordinando i servizi minorili del territorio, e promuove politiche di sostegno ai soggetti in età evolutiva;

- il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.lgs. 28 luglio 1989, n.272 "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88", nonché la legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e il D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche prevedono l'attivazione di iniziative formative, culturali, ricreative e lavorative, volte alla promozione di processi maturativi, etici e responsabilizzanti nei soggetti in età evolutiva sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2005, n. 138, recante "Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle

speciali misure di protezione" prevede all'art. 10 che "gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio.

- la Legge Regione Calabria 26 aprile 2018, n. 9 ("Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"), all'Art. 11, in attuazione dell'accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere", dispone una serie di interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati.

Il disegno di legge è composto da 4 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede le finalità della approvanda legge;

- l'art. 2 prevede i destinatari degli interventi, specificando le tipologie di minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti;

- l'art. 3, che disciplina le azioni e gli interventi per consentire ai minori di scegliere una nuova vita, è finalizzato a:

- garantire ai ragazzi provenienti da contesti familiari di criminalità organizzata, adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica, assicurando il soddisfacimento dei loro bisogni e delle esigenze tipiche dell'adolescenza,

attraverso la promozione dei valori della legalità e la valorizzazione delle specifiche potenzialità, inclinazioni e risorse del minore di età e del giovane adulto;

- sviluppare un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative, lavorative e ricreative;

- valorizzare le potenzialità creative, comunicative ed il senso di identità, responsabilità e di legalità dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile e che si trovano in situazioni di disagio sociale ed affettivo attraverso la realizzazione di attività e la presentazione di progetti, anche a carattere sperimentale;

- sperimentare, anche con il coinvolgimento degli Istituti penitenziari, degli U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni), e degli Uffici di esecuzione penale esterna, azioni rivolte al reinserimento dei minori beneficiari del progetto attraverso l'offerta di attività e programmi destinati anche al contesto familiare di provenienza che si affianchino alle azioni già eventualmente in corso;

- sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale che coinvolgano, ove possibile, anche il nucleo familiare di appartenenza;

- l'art. 4 prevede che ogni Regione individui, nel proprio territorio, una rete operativa di supporto educativo, psicologico, logistico, scolastico, economico e lavorativo, ai minori e agli adulti di riferimento che, autori o vittime di reati, scelgano di affrancarsi dalle logiche criminali mafiose, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia;

- l'art. 5 istituisce il Comitato tecnico-scientifico con funzioni di coordinamento delle reti regionale, consultive, propositive e di monitoraggio sull'attuazione della legge; -l'art. 6

modifica il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, aggiungendovi il riferimento alla prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati e prevede, a decorrere dall'anno 2024, un incremento della dotazione di ulteriori 5 milioni di euro annui, destinato all'attuazione degli interventi previsti dalla presente proposta mediante:

contribuzione all'avvio di percorsi educativi personalizzati per i minori ed i nuclei familiari di provenienza;

contribuzione alla realizzazione di percorsi formativi per le figure specialistiche socio assistenziali;

supporto alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale e nel mercato del lavoro. Ne deriva, altresì, la modifica della denominazione del suddetto Fondo.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta, per il finanziamento degli interventi per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati, attinge a una parte delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, così come incrementato ad opera dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici). Il comma 1 dell'art. 11 della l. 4/2018 ha infatti previsto che "La dotazione

del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Considerata la natura del suddetto Fondo e la ratio degli interventi previsti dalla presente proposta, si prevede che un incremento di ulteriori 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, sia destinato alla contribuzione all'avvio di percorsi educativi personalizzati per i minori ed i nuclei familiari di provenienza, alla realizzazione di percorsi formativi per le figure specialistiche

socio assistenziali, al supporto alla modifica della denominazione del suddetto Fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge è finalizzata a rendere operativo su tutto il territorio statale l'accordo sottoscritto a Reggio Calabria, in data 1 luglio 2017, dalla Regione Calabria con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere".

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono previste azioni e interventi, coordinati, a livello statale, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 e, a livello regionale, dalla rete operativa di cui all'articolo 4, di supporto ai minori e ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti giudiziari del Tribunale per i minorenni, con l'obiettivo di garantire concrete alternative di vita.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

1. Destinatari degli interventi di protezione di cui all'articolo 3 e del supporto educativo, psicologico, logistico, scolastico, economico e lavorativo fornito dalla Rete operativa regionale di cui all'articolo 4, sono i minori e i giovani adulti a rischio mafioso provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati e, in particolare, i seguenti soggetti:

a) minori inseriti in contesti di criminalità or-

ganizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo e/o penale;

b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell'ambito dei quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p. allorquando si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intrafamiliare o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);

d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) o ai sensi dell'articolo 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;

f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2005 n. 138 (Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione).

Art.3

(Azioni e interventi in favore dei minori e dei giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti, in particolare, a:

a) assicurare ai servizi dell'amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) delle Regioni interessate le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatria infantile e di funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l'assistenza psicologica e l'intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;

b) realizzare percorsi educativi personalizzati definiti dall'autorità giudiziaria minorile di riferimento, riguardanti i minori ed i rispettivi nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell'amministrazione della giustizia di cui alla lettera a);

c) realizzare percorsi formativi di concerto con l'autorità giudiziaria minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei singoli distretti e che interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla lettera b);

d) realizzare azioni finalizzate all'inclusione lavorativa dei minori previsti nell'articolo 2, attraverso percorsi di empowerment e misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e per il soddisfacimento dei loro bisogni.

Art. 4

(Rete operativa regionale)

1. Ogni Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, nel proprio territorio, una rete operativa di supporto educativo, psicologico, logistico, scolastico, economico e lavorativo, ai minori e agli adulti di riferimento che, autori o vittime di reati, scelgano di affrancarsi dalle logiche criminali mafiose, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia.

2. La rete operativa:

a) è costituita da famiglie, case famiglia, strutture comunitarie, psicologi, formatori e operatori che siano in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, fino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa;

b) opera anche in ambito nazionale e garantisce competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e con il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5;

c) coordina a livello regionale le azioni e gli interventi di cui all'articolo 4 con l'obiettivo di fornire adeguate tutele sia ai minori e ai nuclei familiari destinati fuori dal territorio, sia ai minori e ai nuclei familiari da accogliere in quanto provenienti da altre regioni;

d) fornisce un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne e ai nuclei familiari che decidono di dissociarsi, al seguito dei loro figli, dal contesto mafioso di riferimento, con l'obiettivo di garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture, quali l'assunzione formale dello status di

collaboratore o testimone di giustizia.

Art. 5

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Per consentire la pianificazione strategica delle azioni e degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Tecnico-Scientifico paritetico, di seguito Comitato, composto da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Parti:

- a) Ministero della Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- b) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) Conferenza Episcopale Italiana (CEI);
- d) Tribunale per i minorenni;
- e) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- f) Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie".

2. Il Comitato, nello specifico, si avvale di una Segreteria tecnica, costituita con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il piano annuale delle attività e ne cura la realizzazione;
- b) predispone gli aspetti gestionali e organizzativi, il monitoraggio, la valutazione e il controllo delle iniziative previste dalla presente legge;
- c) valuta l'opportunità di stipulare accordi e di individuare forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali, anche al fine dell'inserimento lavorativo dei giovani adulti;

d) coordina le attività delle Reti operative regionali;

e) adempie a ogni altra attività utile per il conseguimento degli obiettivi della presente legge;

f) monitora lo stato attuativo della presente legge e, eventualmente, suggerisce correttivi per renderla più efficace;

g) redige una relazione annuale sullo stato attuativo e la pubblica sul sito del Dipartimento.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, anche rappresentanti di altre istituzioni pubbliche, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art.5-bis

(Elenco imprese che denunciano fenomeni estorsivi e criminali)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'elenco delle imprese che denunciano fenomeni estorsivi e criminali.

2. Per i datori di lavoro di cui al comma 1 che assumono nel quinquennio 2023-2024-2025-2026 e 2027 i giovani adulti a rischio mafioso provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati di cui alla presente legge, è previsto lo sgravio dei contributi previdenziali pari al 100 per cento.

Art. 6

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari di

criminalità organizzata)

1. La dotazione del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dall'anno 2024, è incrementato di 10 milioni di euro annui, destinati a sostenere i percorsi di inclusione sociale di cui all'articolo 3 in favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. 3. Il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura" di cui al comma 1 assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti

familiari di criminalità organizzata”.

Art. 6-bis

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, si provvede attraverso:

- a) una rimodulazione delle risorse già stanzi-ate nella legge di bilancio 2023;
- b) gli stanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati alle azioni di “co-esione e inclusione” e alle seguenti tre priorità: la parità di genere, il superamento dei divari territoriali e la protezione e valorizzazione dei giovani.